



Allegato 1

Glossario

1. Comitati, conferenze, consulte e osservatori.

Nell'ambito delle forme organiche di partecipazione (v. voce Partecipazione organica) comitati, conferenze, consulte e osservatori rappresentano gli strumenti funzionalmente previsti per l'attivazione del coinvolgimento partecipativo. Si tratta di organismi collegiali all'interno dei quali trovano rappresentazione gli interessi riconducibili alle diverse formazioni sociali chiamate a farne parte attraverso propri rappresentanti.

Nonostante la varietà di espressioni che ne caratterizza la denominazione, comitati, conferenze, consulte e osservatori individuano sotto il profilo sostanziale un modello organizzativo e funzionale essenzialmente analogo e di cui, peraltro, risulta estremamente difficile distinguere a priori gli elementi che ne connotano la struttura e che ne determinano in concreto la qualificazione da parte del legislatore. L'analisi della legislazione regionale relativa alle forme di coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore nei procedimenti decisionali evidenzia almeno tre tipologie di organismi, la cui denominazione, peraltro, varia da regione a regione senza che sia possibile individuare il criterio alla base della scelta compiuta. Vi sono, quindi, organismi di partecipazione unitaria del Terzo settore, caratterizzati dalla presenza di rappresentanti di tutte le famiglie; organismi che si connotano, invece, sotto il profilo del settore di intervento e del quale fanno parte i rappresentanti delle diverse anime del Terzo settore che operano in quello specifico contesto; infine, vi sono organismi collegiali espressione delle istanze delle formazioni sociali riconducibili ad una singola famiglia del Terzo settore. Spesso, inoltre, ai rappresentanti delle associazioni si affiancano esponenti del mondo istituzionale, anche in forma associata come nel caso di ANCI e UPI.

Sotto il profilo delle funzioni e dei compiti ad essi assegnati, il ruolo di tali organi si connota per lo svolgimento di attività di natura essenzialmente consultiva o di tipo propulsivo, quale ad esempio la facoltà loro riconosciuta di presentare proposte di atti normativi nei settori di rispettiva competenza.

2. Metodo deliberativo

È un metodo di governo e gestione delle relazioni intercorrenti tra soggetti pubblici e soggetti privati e rappresenta l'obiettivo a cui tendere e il modello da realizzare attraverso la promozione della partecipazione del Terzo settore. Il metodo deliberativo è qualificato da una serie di caratteristiche che lo distinguono dalle altre diverse possibili interazioni tra enti locali e soggetti pubblici.

È connotato essenzialmente dal suo carattere inclusivo: il presupposto di base della sua adozione è dato dalla convinzione che il benessere dei soggetti più deboli passi per un coinvolgimento diretto degli stessi nella produzione, piuttosto che da processi di redistribuzione della ricchezza, quali quelli realizzati attraverso la beneficenza pubblica, intesa nella sua accezione tradizionale.

Ha carattere dialogico, ma è comunque un metodo orientato alla deliberazione, senza ridursi però ad una mera procedura o tecnica decisionale perché volto a realizzare specifici valori, in una prospettiva che rifiuta lo scetticismo morale. I soggetti che prendono parte al procedimento devono essere aperti allo scambio di preferenze e opinioni e permeabili alle ragioni addotte dalle altre parti. La legittimazione di una decisione riconducibile al metodo deliberativo deriva quindi dalla convinzione delle parti circa l'adeguatezza e la razionalità della decisione adottata più che dal consenso che si forma attorno ad essa.

Viene distinto quindi da quei sistemi "partecipativi" che mirano alla rappresentanza di interessi propri dei gruppi che hanno accesso alla decisione, che sono basati sul voto e sulla negoziazione ed hanno come obiettivo il raggiungimento di una posizione comune. Diversamente dai processi di concertazione o di contrattazione (e in generale dalle negoziazioni), il momento centrale non è quello dell'espressione di interessi divergenti o contrapposti e i singoli partecipanti non aspirano ad un risultato quanto più vicino al punto di riserva della controparte o comunque alla massima valorizzazione del proprio interesse: l'esito ottimale è dato piuttosto dal livello di coinvolgimento e di condivisione di tutti i soggetti che, su un piano paritario, hanno partecipato alla decisione.

Nel metodo deliberativo rileva quindi la qualità della decisione finale e viene considerato fondamentale l'apporto informativo che può essere dato da tutti i soggetti interessati ma si differenzia dalla mera consultazione (intesa come forma minima di interazione tra Terzo settore e attori locali, che si sostanzia nella produzione di un parere) per la diversa incidenza che l'apporto delle parti in causa può avere sul contenuto della decisione.

3. Partecipazione diffusa - Partecipazione senza rappresentanza

Sono riconducibili a questa categoria le forme di partecipazione della società civile alla definizione delle politiche pubbliche in cui non è prevista l'elezione dei rappresentanti e non opera il meccanismo della delega, quali ad esempio i forum tematici o i percorsi strutturati di discussione pubblica. Con riferimento al Terzo settore, tali forme partecipative permettono di privilegiare l'apporto delle

formazioni di minori dimensioni e comunque di tutti quei soggetti che non riescono a trovare spazio nei tradizionali percorsi di rappresentanza.

Sono più adatte ad un contesto partecipativo che abbia una dimensione locale e a processi decisionali riguardanti tematiche circoscritte, in una prospettiva in cui l'obiettivo è comunque quello della valorizzazione delle migliori competenze che un dato contesto territoriale possa esprimere. Possono essere adottate come correttivo ad un uso distorto degli spazi di confronto pubblico da parte degli interessi organizzati.

Da tali processi possono derivare soltanto vincoli politici al decisore, tanto più incisivi quanto più il percorso partecipativo sia stato in grado di coinvolgere la comunità di riferimento. A tutela degli esiti possono essere approntati specifici strumenti giuridici, quali l'obbligo di motivazione per le decisioni che si discostino dal risultato finale della procedura partecipata o la previsione della partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla fase della valutazione, oltre a quella preliminare alla decisione.

4. Partecipazione organica

Tra le due forme classiche di partecipazione (partecipazione procedimentale e partecipazione organica), quella c.d. organica si caratterizza per una più puntuale definizione delle modalità attraverso le quali ha luogo l'apporto partecipativo. Essa, infatti, opera mediante modelli organizzativi, privilegiando la rappresentazione collettiva degli interessi a discapito di quella individuale.

Tale modello di partecipazione si sostanzia nel coinvolgimento di segmenti della società civile all'interno di organismi collegiali costituiti *ad hoc* (v. voce Comitati, conferenze, consulte e osservatori) e nel cui ambito ciascun componente siede in qualità di rappresentante della formazione sociale di appartenenza. Le forme organiche di partecipazione presuppongono, quindi, la presenza di una sede stabile e predefinita sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo delle funzioni che l'organo è chiamato a svolgere nell'ambito dei processi decisionali pubblici. L'organismo collegiale viene così a costituire il "filtro" delle molteplici istanze provenienti dal tessuto sociale, fungendo da canale di espressione di interessi collettivi e ponendosi quale diretto interlocutore dell'apparato istituzionale.

La partecipazione organica rappresenta la forma di coinvolgimento degli enti del Terzo settore cui i legislatori regionali hanno, ad oggi, maggiormente fatto ricorso nell'enucleare le sedi della partecipazione nell'ambito dei procedimenti legislativi e di programmazione degli interventi e dei servizi pubblici a livello regionale e locale.

5. Partecipazione procedimentale

L'espressione partecipazione procedimentale individua una modalità di coinvolgimento dei cittadini, in forma singola o associata, nei processi decisionali pubblici. Alla base di tale modello partecipativo vi è tanto la necessità di garantire la rappresentazione in tali sedi degli interessi di cui sono portatori il

singolo o una pluralità di esponenti della società civile, quanto l'esigenza di favorire un migliore esercizio dei poteri propri dell'istituzione competente ad assumere la decisione finale.

Nell'ambito di tale modulo partecipativo, l'accento viene posto sulle diverse fasi nelle quali si articola il procedimento decisionale ed è con riferimento ad esse che viene individuato il momento nel quale è possibile per coloro che risultano portatori di un interesse, rappresentare le proprie istanze in forma diretta e immediata. Non viene, quindi, operata a priori alcuna delimitazione sotto il profilo soggettivo attraverso la previsione di "filtri" derivanti dalla costituzione di organi *ad hoc*; al contrario, la possibilità di intervenire è estesa in linea di principio a tutti i cittadini, purché portatori di un interesse rilevante e a condizione che l'intervento abbia luogo nelle forme e nei tempi previsti con riferimento a un dato processo decisionale.

La partecipazione procedimentale trova la propria disciplina generale nella legge n. 241 del 1990, che ne ha delineato lo schema di base con riferimento al procedimento amministrativo. Non mancano, tuttavia, riferimenti con riguardo a procedimenti legislativi o di definizione di indirizzi politico-programmatici in leggi speciali, così come nella legislazione regionale.

6. Rappresentanza e rappresentanza unitaria

Il concetto di rappresentanza è un concetto complesso, multiforme e poliseno. Con il verbo "rappresentare" si indicano vari tipi di attività e di funzioni. Rappresentanza può significare riproduzione, nel senso di svolgimento di una funzione descrittiva; oppure può alludere alla manifestazione ed esplicitazione degli interessi dei rappresentati, e magari anche alla loro cura; con "rappresentanza", poi, si può indicare una sostituzione (del rappresentato con il rappresentante) e un agire in nome di qualcuno. La complessità del concetto è peraltro accentuata dal suo porsi in relazione con nozioni affini e che sembrano talvolta sovrapporsi: pensiamo alla *rappresentazione*, nel doppio significato della fotografia che i rappresentanti offrono dei rappresentati e della concreta capacità dei rappresentanti di tradurre nelle sedi della rappresentanza gli interessi dei rappresentati, e alla *rappresentatività*, intesa come descrizione della relazione intercorrente tra rappresentanti e rappresentati sotto il profilo dei meccanismi di selezione dei rappresentanti, e quindi della effettiva corrispondenza tra i due insiemi, e della capacità dell'uno di fotografare l'altro.

Tutti o quasi questi significati potrebbero venire in rilievo a proposito della rappresentanza del Terzo settore, che evidenzia peraltro molte analogie con la rappresentanza politica.

Nei casi in cui la *rappresentanza* riguarda organizzazioni di cittadini, e quindi anche quei soggetti che riconduciamo al Terzo settore, può essere intesa sia nella accezione della rappresentanza nel senso di capacità di *rappresentazione*, sia in quella di *rappresentatività*, ma anche in una accezione di rappresentanza come *responsiveness*, in base alla quale le organizzazioni debbono rispondere ai propri membri e ai soggetti che rappresentano delle azioni che pongono in essere nelle sedi della rappresentanza stessa.

Al fine di semplificare il quadro, si può proporre una macro-divisione tra i significati di rappresentanza riconducibili alla funzione di a) “riprodurre”, cioè rispecchiare caratteristiche e peculiarità dei soggetti rappresentati, e i significati di rappresentanza riconducibili alla funzione di b) “agire”, consistente nel compimento di attività collegate in qualche modo ai soggetti rappresentati.

Entrambe le funzioni sono fondamentali per una effettiva rappresentanza del Terzo settore nei processi partecipativi.

Con riferimento al primo aspetto (a), è auspicabile che i rappresentanti rispecchino le caratteristiche, gli orientamenti, le opinioni e le volontà dei soggetti rappresentati: in una parola, che siano rappresentativi. E la prima condizione perché questo accada è che i soggetti rappresentati possano scegliere autonomamente i propri rappresentanti. Infatti, una rappresentanza imposta dai soggetti pubblici sarebbe un impedimento insuperabile per la buona riuscita della partecipazione, ed escluderebbe anche la possibilità di attivazione di una responsabilità dei rappresentanti nei confronti dei rappresentati. La funzione di “riprodurre” sembra più garantita da una rappresentanza plurale e suddivisa per segmenti del Terzo settore o per materie (o in base ad altri possibili criteri), piuttosto che da una rappresentanza unitaria, a meno che tra i soggetti rappresentati non vi sia un buon livello di “omogeneità”. D'altra parte, i rappresentanti del Terzo settore sono chiamati a partecipare a processi decisionali volti alla elaborazione di politiche pubbliche, e per questo sono richieste loro competenze di tipo tecnico-politico e di progettazione che non potrebbero non essere tenute in considerazione nella scelta dei rappresentanti. Questo elemento sembra quindi orientare in favore di una rappresentanza unitaria. Inoltre, un ulteriore aspetto che potrebbe far preferire una rappresentanza unitaria sta nel fatto che questa si presuppone più idonea a valorizzare l'efficacia dell'azione partecipativa.

Certamente soprattutto nel caso in cui la rappresentanza del Terzo settore si configurasse come unitaria, un problema che si porrebbe è proprio quello della realizzazione della rappresentatività, e quindi di stabilire quali siano le caratteristiche che devono essere rispecchiate. Tali caratteristiche, qualora non si adottasse una rappresentanza unitaria, potrebbero costituire ciascuna un criterio per la suddivisione delle rappresentanze. Come prima caratteristica si può fare riferimento alla famiglia di appartenenza dei soggetti del Terzo settore. Si potrebbe poi continuare con le materie di competenza dei singoli soggetti del Terzo settore, la grandezza numerica dell'associazione, le ispirazioni di natura religiosa, gli orientamenti ideologici, il patrimonio culturale, o anche le tendenze politiche. Tali e tanti sono gli elementi che concorrono a delineare il profilo di un soggetto del Terzo settore, e non sempre è facile discernere quali di questi elementi dovrebbero essere rispecchiati nella rappresentanza. Per dare un orientamento di massima, si potrebbe dire che l'ultimo giudice della “rappresentatività” dei rappresentanti sono proprio i soggetti rappresentati, nel senso che ad essi deve essere lasciata la possibilità di individuare, se vogliono, un rappresentante unico che rappresenti più soggetti, diversi per i più svariati motivi, oppure di scegliersi un rappresentante “esclusivo”, se non sono disposti a trovare un

accordo con altri soggetti per individuare un rappresentante comune. Detto questo, sarebbe però auspicabile una tendenza alla realizzazione di rappresentanze unitarie, che implicherebbe il compimento di sforzi per trovare convergenze, posizioni condivise e quindi maggiormente legittimate, oltre a consentire una maggiore semplicità e linearità del processo partecipativo.

Con riferimento al secondo aspetto (b), nella rappresentanza del Terzo settore si instaura, come nella rappresentanza politica, un rapporto di comunicazione e di controllo, che intercorre in questo caso tra soggetti tutti appartenenti alla società civile, i quali individuano tra di loro alcuni (nel senso di persone fisiche) a cui “delegano” il compito di “far sentire la loro voce” nei processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Nell’ambito del rapporto di “delega” naturalmente il rappresentante potrà godere di gradi più o meno elevati di autonomia, ma in ogni caso non potranno mancare una componente fiduciaria, la quale necessita di un certo grado di integrazione tra i soggetti rappresentati, e meccanismi di attivazione della responsabilità e di ricambio delle rappresentanze, che dovranno essere direttamente proporzionali al grado di autonomia dei rappresentanti.

7. Terzo settore

La locuzione Terzo settore (traduzione del corrispettivo inglese *Third Sector*) indica quell’insieme, vasto ed eterogeneo, di aggregazioni collettive che si collocano su una terza via rispetto allo Stato e al mercato. Il loro scopo generale può essere ricondotto sia al tentativo di rispondere ai fallimenti proprio dei suddetti ambiti, sia al perseguimento del valori costituzionale della solidarietà e all’attuazione del principio di sussidiarietà.

Si tratta di una realtà caratterizzata da un’estrema varietà di forme giuridiche e di ambiti di intervento (ambiente, assistenza sociale, cooperazione e solidarietà internazionale, cultura, filantropia e promozione del volontariato, istruzione e ricerca, ricreazione, sanità, sport, rappresentanza di interessi, relazioni sindacali, sviluppo economico e coesione sociale, tutela dei diritti).

Alla riscontrata complessità si associa anche una continua evoluzione del fenomeno: non è quindi facile darne una definizione unitaria, né individuare gli orientamenti complessivi della sua disciplina.

Per quanto riguarda il primo profilo, le molteplici definizioni date a questa realtà ne esprimono le diverse sfaccettature e i diversi punti di vista dai quali può essere affrontata (profilo economico, giuridico, sociologico): si parla quindi oltre che di Terzo settore anche di Azione volontaria, Terza dimensione, Economia civile, Terzo sistema, Privato sociale, Settore non profit, Economia sociale.

Con riferimento al secondo profilo, il minimo comune denominatore degli enti è stato ricondotto alle seguenti caratteristiche: non appartenenza al settore pubblico complessivamente inteso (con esclusione non solo dei soggetti espressamente qualificati dalla legge come enti pubblici ma anche di quelli comunque riconducibili, per i legami giuridici o economici sussistenti, ai pubblici poteri), il perseguimento di un fine di interesse generale (che distingue gli enti del Terzo settore da altre forme di

aggregazione che perseguono interessi comunque collettivi ma con spiccati caratteri privatistici, come ad esempio le società cooperative e le imprese mutualistiche), lo svolgimento di un'attività di produzione o scambio di beni o servizi senza che ne derivi un profitto e comunque in assenza di scopo di lucro (inteso però in senso restrittivo come lucro soggettivo: è possibile cioè che un ente del Terzo settore operi nel mercato, come accade ad esempio nel caso delle cooperative, ma è necessario che gli utili derivanti da questa attività siano conferiti alla stessa organizzazione e non vengano redistribuiti tra i singoli soci).

7.1. Segmenti del Terzo settore

Attualmente possono essere considerati parte del Terzo settore le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni di promozione sociale (APS), le organizzazioni non governative (ONG), le imprese sociali.

Prima di definire brevemente ciascuna categoria si può osservare come, nell'insieme, si tratti di una molteplicità di soggettività scarsamente differenziate e che presentano rilevanti intersezioni. La stessa disciplina che le riguarda è frammentata e disorganica, e complicata anche dalla concorrenza in tale ambito materiale della competenza normativa dello Stato e delle Regioni.

7.1.1. Associazione

Si realizza quando due o più persone si accordano per il perseguimento di uno scopo comune attraverso una organizzazione dotata di una certa stabilità.

All'interno di questa categoria si distingue tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute. Soltanto le prime sono persone giuridiche e proprio tale riconoscimento consente una totale separazione tra il patrimonio dei componenti dell'associazione e quello dell'ente. La maggior parte dei fenomeni associativi presenti in Italia è ascrivibile alla seconda categoria.

Principali riferimenti normativi: art. 18 Cost.; artt. 14- 38 ss. Codice civile.

7.1.2. Associazione di promozione sociale

Fanno parte della categoria delle associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati che sono iscritte negli appositi registri provinciali e regionali o in quello nazionale. All'iscrizione conseguono alcune agevolazioni previste dalla legge nonché la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici. All'interno di esse gli aderenti operano volontariamente e gratuitamente ma si ammette la possibilità, entro certi limiti, di

retribuire lavoro dipendente e autonomo. Possono autofinanziarsi con i proventi derivanti da attività commerciali, artigianali o agricole proprie purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Principali riferimenti normativi: L. n. 383 del 2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; d.lgs. 460/1997 (art. 10 co. 9).

7.1.3. Comitato

Si tratta di un ente che si costituisce quando in occasione di determinate circostanze viene formato un patrimonio per una finalità altruistica. I soggetti che si fanno promotori del comitato elaborano un programma per il conseguimento di tale scopo e lo portano a conoscenza dei possibili oblatori. All'interno dei comitati è possibile distinguere tra la figura dei promotori e quella dei soggetti che si occupano della gestione.

Principali riferimenti normativi: artt. 39 – 41 del Codice civile.

7.1.4. Cooperativa sociale

Sono speciali società cooperative caratterizzate dalla peculiare attività realizzata e dai soggetti coinvolti: il loro scopo è intatti quello di “perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 della legge n. 381/1992) attraverso la gestione di servizi alla persona (obiettivo realizzato dalle c. d. cooperative di tipo A) e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per una percentuale pari al 30% dei lavoratori dell'impresa (cooperative tipo B).

Principali riferimenti normativi: Art. 45 della Costituzione; artt. 2511 ss. del Codice civile; l. n. 381 del 1991 “Disciplina delle cooperative sociali”.

7.1.5. Fondazione

La fondazione è un ente di diritto privato dotato di personalità giuridica, costituito da uno o più fondatori, senza scopo di lucro, e in possesso di un patrimonio da destinare. L'amministrazione del patrimonio spetta a soggetti individuati, secondo le regole dello statuto che ne disciplinano l'attività, in vista del perseguimento dello scopo per cui la fondazione è stata costituita.

Nell'ambito di questa categoria meritano un particolare approfondimento alcune peculiari tipologie di fondazione per il ruolo che possono assumere in relazione all'intero sistema del Terzo settore e nell'ambito delle diverse politiche pubbliche: si tratta delle fondazioni bancarie, delle fondazioni di comunità e delle fondazioni di partecipazione.

Le **fondazioni bancarie**, introdotte nell'ordinamento italiano con la l. 218/1990 (c.d. legge delega Amato-Carli), nascono nell'ambito della riorganizzazione dell'attività delle casse di risparmio e degli istituti di credito di diritto pubblico. Perseguono esclusivamente valori collettivi e finalità di utilità generale (l'eventuale attività di impresa esercitata può essere soltanto strumentale) e sono soggette al controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. Operano in specifici ambiti definiti per legge (assistenza e sanità, ricerca scientifica, attività culturali, arte, ambiente, istruzione) attraverso l'erogazione di denaro ad enti terzi impegnati in tali settori (tra cui spesso organizzazioni del terzo settore) o la realizzazione di interventi propri di promozione dello sviluppo economico sul territorio. Attraverso l'impiego dei loro patrimoni svolgono un importante ruolo di investitori istituzionali.

La **fondazioni di comunità** si occupano della intermediazione tra i soggetti che intendono destinare al bene comune le proprie risorse finanziarie e le organizzazioni senza fine di lucro che necessitano di fondi per il perseguimento dei loro scopi. La loro azione è rivolta ad un territorio e ad una comunità ben definiti. Nella raccolta e nella gestione del patrimonio da destinare a finalità solidaristiche offrono una serie di servizi strumentali rivolti sia ai donatori che agli enti impegnati nei progetti e si occupano della costruzione di reti e partnership in relazione agli interventi più complessi e articolati.

La **fondazione di partecipazione** sono figure ibride che raccolgono in sé caratteristiche sia delle fondazioni, per quanto riguarda il profilo patrimoniale, che delle associazioni, con riferimento all'elemento personale. Sono costituite da più fondatori e la loro caratteristica peculiare è quella di rendere possibile l'ingresso di nuovi membri anche dopo l'istituzione dell'ente: ai fondatori promotori si affiancano quindi i fondatori partecipanti. Questi ultimi si dividono a loro volta tra soggetti che contribuiscono al raggiungimento dello scopo attraverso contributi in denaro (aderenti) e soggetti che partecipano attraverso la prestazione di un'attività o altri contributi non finanziari (sostenitori). Sono strutture che consentono il contestuale coinvolgimento di enti pubblici e di soggetti privati e, tra essi, sia di persone fisiche e che di persone giuridiche.

Principali riferimenti normativi: artt. 14- 35 ss. Codice civile.

7.1.6. Impresa sociale

Sono imprese sociali “le organizzazioni private [...] che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale” (d.lgs. 155/2006, art. 1 co. 1).

Si tratta di una nuova forma giuridica, creata con il d.lgs.155/2006: la qualifica di impresa sociale può essere ottenuta da diversi enti che fanno parte del Terzo settore (associazioni riconosciute e non, comitati, fondazioni, cooperative sociali) al possesso di specifici requisiti. L'assenza dello

scopo di lucro e il perseguimento di un fine di interesse generale consentono a tali enti di beneficiare di un regime peculiare con riferimento alla responsabilità patrimoniale e all'apporto lavorativo dei soci volontari.

Principali riferimenti normativi:

L. n. 118 del 2005 “Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale”; d.lgs. n. 155 del 2006 “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”; decreti ministeriali attuativi del 24 gennaio 2008.

7.1.7. Onlus – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Si tratta di una qualifica fiscale spettante ad organizzazioni che hanno specifici requisiti stabiliti dalla legge, che possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali in ragione dello scopo non lucrativo da esse perseguito e dello svolgimento di attività di utilità sociale o di interesse collettivo. La qualifica si può acquisire attraverso l'invio di apposita comunicazione all'Anagrafe unica delle Onlus, presso le Direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti. Tale procedura non deve essere attivata da alcuni degli enti appartenenti al Terzo settore (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali), automaticamente considerati onlus di diritto (per alcuni aspetti tale regime è esteso anche ad enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale).

Principali riferimenti normativi: art. 3, co. 189, lett. a) della l. n. 662 del 1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”; d.lgs. n. 460 del 1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”; dpcm 26 settembre 2000; dpcm n. 329 del 2001; dpcm n. 51 del 2011.

7.1.8. Organizzazione di volontariato

Sono enti costituiti al fine dello svolgimento un'attività solidaristica, senza scopo di lucro, anche indiretto e che si avvalgono prevalentemente dell'opera personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti. E' lasciata alla discrezione dell'organizzazione stessa la scelta della veste giuridica di cui avvalersi. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre ai contenuti previsti dal Codice civile per la forma giuridica scelta dall'organizzazione stessa, devono figurare espressamente: l'assenza dello scopo di lucro; la democraticità della struttura di governo e di gestione (nonché l'elettività e la gratuità delle cariche associative); la gratuità del lavoro prestato dai volontari, i criteri di ammissione e di esclusione dei volontari stessi, i loro diritti e i loro obblighi.

Principali riferimenti normativi: L. n. 266 del 1991 “Legge quadro sul volontariato”

7.1.9. Organizzazione non governativa

Le Organizzazioni non governative (ONG) sono organizzazioni private, senza scopo di lucro, che operano nel settore della solidarietà sociale e della cooperazione internazionale allo sviluppo. La categoria comprende organizzazioni molto varie, per quanto riguarda finalità, ideologie ispiratrici, ambiti di intervento, forme organizzative e dimensioni, accomunate da due caratteristiche: l'indipendenza, nel loro operato, dai governi nazionali o dalle istituzioni multilaterali e la conseguente diversificazione delle fonti di finanziamento a tutela di questa autonomia.

La normativa italiana prevede il sostegno alla realizzazione di progetti delle organizzazioni non governative che abbiano ricevuto attestazione di idoneità da parte del Ministero degli affari esteri (Direzione generale cooperazione allo sviluppo).

Principali riferimenti normativi: art. 71 Statuto delle Nazioni Unite; legge n. 49 del 1987 “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”.